



Regolamento per la Valutazione della conformità al Piano Industria 4.0

In vigore dal 15 giugno 2019

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site: www.rina.org

Regolamenti tecnici

INDICE

CAPITOLO 1.	GENERALITA'	3
CAPITOLO 2.	LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO	3
CAPITOLO 3.	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
3.1	Generalità	4
CAPITOLO 4.	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'	4
4.1	Domanda di Attestazione di Conformità (STEP 1)	4
4.1.1	Proposta di verifica – offerta economica	5
4.2	Esame documentale (STEP 2)	5
4.3	Sopralluogo (STEP 3)	7
4.4	Predisposizione relazione tecnica e decisione sul rilascio attestazione (STEP 4)	8
4.5	Rilascio attestazione (STEP 5)	8
CAPITOLO 5.	ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE	8
CAPITOLO 6.	RICORSI E RECLAMI	8
CAPITOLO 7.	CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	9

CAPITOLO 1. GENERALITA'

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da RINA Services S.p.A. (di seguito "RINA") per la valutazione della conformità al Piano Industria 4.0 della Legge di Bilancio 2017, e le modalità che devono seguire le Organizzazioni per chiedere e ottenere tale attestazione di conformità.

L'accesso alla attestazione di conformità è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività certificativa RINA applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

La attestazione di conformità riferita alla conformità al Piano Industria 4.0 è rilasciata da RINA all'Organizzazione richiedente, dove per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

Le informazioni acquisite nel corso dell'attività certificativa vengono considerate e trattate come riservate.

La partecipazione di osservatori agli audit è previamente concordata tra RINA e l'Organizzazione.

Allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme di riferimento, l'Ente garante delle certificazioni emesse (Accredia) può richiedere:

- la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da RINA
- l'effettuazione di visite presso l'Organizzazione certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio personale

La partecipazione di osservatori agli audit e/o l'eventuale visita condotta direttamente attraverso l'uso di personale dell'Ente di Accreditamento, è preventivamente concordata tra RINA e l'Organizzazione.

Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benessere, il processo di valutazione è sospeso fino a quando non viene concesso il benessere alla verifica e per un periodo massimo di 3 mesi.

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nella legislazione di riferimento.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE E DI ISPEZIONE", revisione corrente, reperibili sul sito web www.rina.org.

CAPITOLO 2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

La legislazione applicabile ai fini della Valutazione della Conformità al Piano Industria 4.0 della Legge di Bilancio 2017 è la seguente:

- [1] Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57);
- [2] Legge 27 febbraio 2017, n.18 - Art. 7-novies (Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- [3] Circolare congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Direzione centrale Agenzia delle Entrate n.4/E del 30/3/2017 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. "super ammortamento" e introduzione del cd. "iper ammortamento";
- [4] Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2017, n. 547750 – Indicazioni per l'adempimento documentale previsto dall'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per fruizione del cd. Iper ammortamento);
- [5] Risoluzione n. 152/E della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate - Iper ammortamento - Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l'acquisizione da parte dell'impresa della perizia giurata - Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- [6] Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 29 a 36 – Legge di bilancio 2018.

- [7] Risoluzione n. 27/E del 09/04/2018 della Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell'Agenzia delle Entrate - Iper ammortamento - Ulteriori chiarimenti sui termini per l'acquisizione della perizia giurata da parte dell'impresa - Articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- [8] Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 23 maggio 2018, n. 177355 – Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all'art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016: c.d. "iper ammortamento" – Ulteriori chiarimenti concernenti l'individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell'interconnessione;
- [9] Circolare 01 agosto 2018, n. 295485 - Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all'art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016: c.d. "iper ammortamento" – Ulteriori chiarimenti concernenti il requisito dell'interconnessione per taluni beni del primo gruppo dell'allegato A.
- [10] Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 01 marzo 2019, n. 48610 – Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all'art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016 e ss.mm.ii. (c.d. "iper ammortamento") – Applicazione della disciplina nel settore della sanità – Ulteriori chiarimenti.

CAPITOLO 3. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 Generalità

Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le procedure per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità al Piano Industria 4.0 e la gestione dei rapporti tra RINA e le Organizzazioni richiedenti.

L'attività di valutazione della conformità al Piano Industria 4.0 riguarda i beni di cui agli Allegati A e B della Legge di Bilancio 2017 e consiste nell'emissione di un giudizio di conformità del bene rispetto ai requisiti applicabili, cioè che:

- *possieda caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B della legge di bilancio*
- *e sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.*

L'ambito temporale di applicazione dei benefici fiscali viene definito nelle leggi di bilancio in cui gli stessi sono contenuti.

CAPITOLO 4. ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'

4.1 Domanda di Attestazione di Conformità (STEP 1)

Le Organizzazioni che desiderino richiedere il servizio di valutazione della conformità al Piano Industria 4.0 devono inviare a mezzo fax, posta od e-mail una apposita richiesta, compilando il documento "IND4.0-QI" con le informazioni necessarie alla formulazione della proposta di servizi, quali ad esempio:

- a. nome e indirizzo dell'Organizzazione richiedente;
- b. Numero di dipendenti totali e numero di persone addette alla attività di riferimento del bene;
- c. Visura Camerale, con indicazione del Codice ATECO dell'attività svolta per cui viene utilizzato il bene;
- d. Categoria e sottocategorie a cui appartiene il bene (All. A1, A2, A3, All. B);
- e. Per tutti i beni, la descrizione delle caratteristiche del bene;
- f. Identificazione univoca del bene (costruttore, modello, numero di serie);
- g. Dati tecnici del bene (data sheet, descrizione tecnica, dichiarazione di conformità UE, brochure, manuale, ...) e quant'altro utile a descrivere il bene in oggetto
- h. Contesto in cui viene inserito il bene - dati tecnici dell'impianto, layout di fabbrica, layout del sistema di controllo del bene, diagramma di rete e di interconnessione;
- i. Valore del bene;

RINA svolge un esame preliminare per verificare se le informazioni fornite sono sufficienti a formulare una proposta servizi riservandosi, se del caso con riferimento anche a quanto riportato nel presente Regolamento, la possibilità di richiedere ulteriori dettagli.

4.1.1 Proposta di verifica – offerta economica

A seguito dell'esame preliminare citato al paragrafo 4.1, RINA presenta una proposta economica per l'attività di rilascio dell'attestazione di conformità ai requisiti del piano industria 4.0.

Il documento "IND4.0-OFFERTA" che contiene offerta e modulo contrattuale, verrà inviato da RINA al richiedente, insieme a copia del presente regolamento, ovvero le indicazioni per poterlo scaricare dal sito www.rina.org.

Al ricevimento del modulo IND4.0-OFFERTA controfirmato dall'Organizzazione e dei relativi allegati, RINA ha tempo 5 giorni per eseguire l'esame preliminare per verificarne la completezza, e per inviare commenti o declinare l'incarico. In assenza di comunicazioni di RINA il contratto si ritiene accettato.

La richiesta dell'Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento, formalizzano contrattualmente il rapporto tra RINA e l'Organizzazione e l'applicabilità del presente Regolamento.

RINA comunica all'Organizzazione il nome del responsabile di pratica, ed in seguito questi comunica all'Organizzazione i nominativi dei componenti facenti parte del team di verifica, la quale può chiederne per iscritto la sostituzione indicandone le motivazioni.

L'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi entro 3 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione.

Il contratto può essere variato, previo accordo tra le parti, qualora si modificassero significativamente nel tempo le condizioni sulla base delle quali è stata redatta l'offerta economica iniziale da parte di RINA.

4.2 Esame documentale (STEP 2)

RINA effettua l'esame documentale di quanto ricevuto al punto 4.1, allo scopo verificare la conformità ai requisiti del Piano industria 4.0, integrato dalle evidenze di seguito riportate:

- Descrizione tecnica del bene (specifiche del produttore, integrazione nel sistema produttivo dell'Azienda);
- Documentazione economico – amministrativa del bene (offerta, ordine, bolla di consegna);
- Descrizione circostanziata delle caratteristiche di cui sono dotati i beni per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi;
- Descrizione tecnica dei requisiti di interconnessione (modalità di scambio di informazioni, identificazione univoca informatica);
- Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni;
- Descrizione delle modalità in grado di dimostrare l'interconnessione del bene (rapporti di collaudo e/o di validazione relativi alla messa in opera ed interconnessione del bene);

L'Organizzazione deve produrre una dichiarazione a firma del legale rappresentante utile per la definizione del bene (o dei beni), che stabilisca il rispetto dei criteri previsti dalla normativa riguardo a:

- articolazione temporale e quantificazione nel corso dei vari esercizi fiscali, degli atti amministrativi pertinenti al bene / ai beni in oggetto, considerati nella normativa (es. ordine/i al fornitore, accettazione dell'ordine/i, pagamento acconti, data di effettuazione dell'investimento, esercizio fiscale pertinente alla capitalizzazione del bene / composizione del cespite, indicazione se sia stato applicato il superammortamento ed in quale esercizio, etc) in modo tale da collocare e quantificare tali atti amministrativi nell'ambito delle finestre temporali previste dalla normativa in essere

- valorizzazione delle componenti del bene / dei beni (ad es. bene principale, beni accessori, impianti tecnici, oneri accessori, etc) che concorrono, secondo i requisiti della normativa, a comporre il valore totale dell'investimento.

Dopo l'esame documentale l'Organizzazione o RINA Services avranno la facoltà di richiedere l'interruzione delle attività, entro 15 giorni dalla consegna del rapporto di verifica documentale previsto.

Questa opzione viene inserita per consentire l'interruzione delle attività nel caso in cui il bene non risulti ammissibile, dopo l'analisi documentale. Attivando questa opzione, l'Organizzazione potrà evitare l'aggravio di costi a fronte di un previsto esito negativo delle valutazioni successive.

Questa opzione comporterà la risoluzione del contratto.

In particolare, dopo la Fase 1, la quotazione potrà essere riveduta, alla luce dell'analisi della documentazione effettuata, in accordo con l'Organizzazione, anche eventualmente riducendo l'elenco dei beni ammissibili ai benefici fiscali, ovvero tenendo conto della maggiore complessità rilevata per l'analisi dei beni stessi.

Qualora successivamente l'Organizzazione intenda riprendere queste attività (ad esempio dopo la modifica / revisione del bene per renderlo ammissibile ove possibile), dovrà essere stipulato un nuovo contratto.

L'esame documentale potrà essere effettuato sia presso gli uffici RINA che presso la sede dell'Organizzazione richiedente.

RINA predispose una lista di riscontro di verifica dei requisiti che può portare alle seguenti situazioni:

- Esame superato;
- Esame superato con osservazioni;
- Bene non ammissibile

RINA redige un rapporto di verifica documentale nel quale riporta l'esito e le eventuali carenze rispetto ai requisiti e raccomandazioni riscontrate e lo consegna all'Organizzazione, che lo deve controfirmare per accettazione.

L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito alle carenze rilevate dai tecnici RINA, su un apposito spazio del rapporto.

In assenza di comunicazione scritta da parte dell'Organizzazione, il rapporto di verifica documentale si ritiene confermato dopo tre giorni lavorativi dalla sua consegna all'Organizzazione.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali carenze segnalate nel rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata nel rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

In presenza di eventuali carenze rispetto ai requisiti, il processo di attestazione di conformità è sospeso.

In tale caso, entro tre mesi, RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta adeguatezza; a buon esito di tale verifica il processo di attestazione di conformità riprende.

Qualora il suddetto termine sia superato, il sistema adottato dall'Organizzazione è sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di attestazione di conformità, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la attestazione di conformità RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio di RINA.

Al termine con esito positivo, è possibile rilasciare una prima parte della relazione tecnica (ed eventualmente una dichiarazione), salvo le verifiche del caso, che attesti quanto segue:

- il bene in oggetto rientra nelle categorie soggette a beneficio fiscale;
- i beni di cui all'Allegato A Sezione 1 (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti), dispongono dei requisiti disponibili.

Durante questa fase è possibile che alcuni requisiti – in particolare l'interconnessione e l'integrazione – non possano essere verificati presso il fabbricante del bene in quanto strettamente correlati alle condizioni operative presso l'utilizzatore.

Pertanto nell'ottica di un successivo acquisto del bene da parte di un utente / cliente / beneficiario, il risultato di questa prima parte dell'attività NON può essere utilizzato automaticamente per l'ammissibilità del bene ai benefici fiscali previsti.

Sarà necessario il successivo completamento dell'attività di attestazione, relativa alle condizioni di funzionamento del bene presso l'utente, come richiesto dalla Norma, tramite il sopralluogo finale.

RINA considera non ammissibile una richiesta se non rientra nell'ambito di applicazione del programma Industria 4.0.

4.3 Sopralluogo (STEP 3)

A seguito dell'esito positivo dell'esame documentale, RINA pianifica le attività di sopralluogo presso l'Organizzazione per verificare la consistenza delle informazioni fornite ed il funzionamento del bene interconnesso come richiesto dalla normativa in riferimento, indicando le eventuali prove da predisporre alla propria presenza. Il personale RINA potrà, a sua discrezione, effettuare qualche rilievo fotografico del bene funzionante, da allegare al rapporto.

In particolare, RINA verificherà l'effettiva avvenuta interconnessione del bene, secondo i requisiti del documento [3].

E' indispensabile che l'Organizzazione richiedente metta a disposizione di RINA il personale coinvolto nelle attività inerenti il bene oggetto di valutazione, con particolare riferimento a quelle relative all'interconnessione.

È possibile effettuare, su domanda dell'Organizzazione richiedente, anche più di un sopralluogo prima e dopo l'interconnessione.

RINA predispone una lista di riscontro di verifica per la registrazione delle evidenze riscontrate.

A seguito dell'esito positivo del sopralluogo, RINA redige rapporto di sopralluogo, nel quale sono riportate le eventuali carenze rispetto ai requisiti e raccomandazioni riscontrate e la consegna all'Organizzazione, che deve controfirmarlo per accettazione.

L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito alle carenze rilevate dai tecnici RINA, su un apposito spazio del rapporto.

In assenza di comunicazione scritta da parte dell'Organizzazione, il rapporto di sopralluogo si ritiene confermato dopo tre giorni lavorativi dalla sua consegna all'Organizzazione.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali carenze segnalate nel rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata nel rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

In presenza di eventuali carenze rispetto ai requisiti, il processo di attestazione di conformità è sospeso.

In tale caso, entro tre mesi, RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta adeguatezza; a buon esito di tale verifica il processo di attestazione di conformità riprende.

Qualora il suddetto termine sia superato, il sistema adottato dall'Organizzazione è sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di attestazione di conformità, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la attestazione di conformità RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio di RINA.

4.4 Predisposizione relazione tecnica e decisione sul rilascio attestazione (STEP 4)

Concluso positivamente l'iter di sopralluogo, RINA predispone una relazione tecnica che sarà rilasciata insieme all'attestazione.

Il responsabile di pratica predispone la documentazione per il DM incaricato a prendere la decisione sul rilascio della attestazione.

4.5 Rilascio attestazione (STEP 5)

Nel caso in cui l'attività fornisca esito positivo sull'ammissibilità del bene al Piano Industria 4.0, RINA rilascia l'attestazione di conformità.

In caso negativo, RINA rilascia una dichiarazione di non ammissibilità.

Entrambi i documenti (relazione tecnica e attestazione / dichiarazione) vengono consegnati all'Organizzazione entro il termine previsto dalla Legge stabilito entro il periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L'attestazione e la relazione tecnica prodotte da RINA sono riferite alle condizioni del bene e dell'interconnessione dello stesso al momento in cui è stata eseguita la visita, RINA non è responsabile per eventuali situazioni che differiscano da quelle rilevate (es. modifiche successive sul bene interconnesso).

Rina, in questa ambito, non emette valutazioni riguardanti l'applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro relative al bene oggetto della valutazione e non entra nel merito della congruità del valore del bene, né degli aspetti fiscali ad esso correlati.

Il rilascio dei report da parte di RINA non comporta alcuna certificazione, attestazione, dichiarazione o garanzia della conformità dell'Organizzazione alla normativa cogente, quale ad esempio, in via meramente esplicativa e non esaustiva, quella in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, di igiene e sicurezza alimentare, di rapporti con il personale, di responsabilità amministrativa delle società, etc.

CAPITOLO 5. ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE

RINA costituisce un elenco delle attestazioni rilasciate ai soli fini interni.

Tale elenco contiene:

- la ragione sociale dell'Organizzazione ed il suo indirizzo;
- il numero dell'Attestato/autorizzazione/approvazione;
- la descrizione del bene certificato/i;
- la data di emissione dell'Attestato/autorizzazione/approvazione;

I dati di cui sopra possono anche essere forniti da RINA all'Ente nazionale di accreditamento,

CAPITOLO 6. RICORSI E RECLAMI

6.1

L'Organizzazione può fare ricorso contro le decisioni di RINA esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione. Altresì, l'Organizzazione può presentare reclami sull'operato di RINA. Le modalità da seguire per la presentazione dei ricorsi/reclami sono descritte all'indirizzo www.rina.org.

6.2

RINA esaminerà il ricorso/reclamo entro due mesi dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti dell'Organizzazione.

6.3

Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico dell'Organizzazione, salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

CAPITOLO 7. CONDIZIONI CONTRATTUALI

7.1

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel documento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti, Personale e di Ispezione", nella edizione in vigore reperibile sul sito www.rina.org.

Pubblicazione RC/C. 126

Edizione Italiana

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site: www.rina.org

Regolamenti tecnici